Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 18 GENNAIO 1984:

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1983, n. **37.**

Rifinanziamento delle leggi regionali 13 marzo 1980, n. 11 e 1° settembre 1982, n. 33, concessione di mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. **38.**

Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. **39.**

Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, sui trasporti pubblici locali.

(6892-6893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **792.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

dermatologia allergologica e professionale;
semeiotica ostetrica;
diabetologia;
fisiopatologia chirurgica;
chimica tossicologica forense;
fisiopatologia endocrina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **793.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

istologia patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie;
neuroftalmologia;
radiologia sperimentale;
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza;
fisiopatologia prenatale;
ematologia pediatrica;
patologia neonatale;
neurologia pediatrica;
patologia dell'età prenatale e perinatale;
malattie infettive dell'infanzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **794**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

oftalmologia pediatrica;
tecnica e diagnostica citopatologica;
istituzioni di anatomia e istologia patologica;
citopatologia;
patologia cellulare;
biologia e patologia delle ultrastrutture;
biochimica patologica;
scienza dell'ortogenesi;
terapia pediatrica sistematica;
neurotraumatologia;
patologia speciale delle malattie nervose.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **795**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

complementi di fisica;
medicina di pronto soccorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 gennaio 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982 (biennali e quadriennali), 1° febbraio 1983 (biennali e quadriennali) e 1° agosto 1983 (triennali e quinquennali), relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1984 e scadenza 1° agosto 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 5285/66-AU-16 del 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 5286/66-AU-17 del 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1982, a 48 mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 705506/66-AU-29 del 25 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, recante un'emissione di CCT con godimento 1° febbraio 1983, a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.750 miliardi;

n. 705507/66-AU-30 del 25 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, recante un'emissione di CCT con godimento 1° febbraio 1983, a 48 mesi, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712685/66-AU-41 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1983, a 36 mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a 2.700 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggior importo;

n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT con godimento 1° agosto 1983, a 60 mesi, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggior importo;

n. 712758/66-AU-43 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT per lire 230 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, della durata di 5 anni destinati ad aumento del fondo di dotazione dell'ENI;

n. 712759/66-AU-44 del 28 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT per lire 20 miliardi con godimento 1° agosto 1983, della durata di 5 anni destinati ad aumento del fondo di dotazione dell'EFIM;

Visto in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1984 e scadenza 1° agosto 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° agosto 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,55 % per i CCT 1° agosto 1982, a 24 mesi;

al 9,15 % per i CCT 1° agosto 1982, a 48 mesi;

all'8,55 % per i CCT 1° febbraio 1983, a 24 mesi;

al 9,15 % per i CCT 1° febbraio 1983, a 48 mesi;

all'8,65 % per i CCT 1° agosto 1983, a 36 mesi;

al 9,15 % per i CCT 1° agosto 1983, a 60 mesi;

al 9,15 % per i CCT-ENI 1° agosto 1983, a 60 mesi;

al 9,15 % per i CCT-EFIM 1° agosto 1983, a 60 mesi.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 5285 e n. 5286 del 19 luglio 1982, n. 705506 e 705507 del 25 gennaio 1983, n. 712685 e 712686 del 15 luglio 1983, n. 712758 e 712759 del 28 luglio 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1984, è determinato nella misura:

dell'8,55 % per i CCT 1° agosto 1982, a 24 mesi, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 4;

del 9,15 % per i CCT 1° agosto 1982, a 48 mesi, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,55 % per i CCT 1° febbraio 1983, a 24 mesi, emessi per lire 3.750 miliardi, cedola n. 3;

del 9,15 % per i CCT 1° febbraio 1983, a 48 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,65 % per i CCT 1° agosto 1983, a 36 mesi, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 2;

del 9,15 % per i CCT 1° agosto 1983, a 60 mesi, emessi per lire 4.300 miliardi, cedola n. 3;

del 9,15 % per i CCT « ENI » 1° agosto 1983, a 60 mesi, emessi per lire 230 miliardi, cedola n. 2;

del 9,15 % per i CCT « EFIM » 1° agosto 1983, a 60 mesi, emessi per lire 20 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di lire 1.364.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 256.500.000.000 per i CCT 1° agosto 1982, a 24 mesi;

di L. 45.750.000.000 per i CCT 1° agosto 1982, a 48 mesi;

di L. 320.625.000.000 per i CCT 1° febbraio 1983, a 24 mesi;

di L. 91.500.000.000 per i CCT 1° febbraio 1983, a 48 mesi;

di L. 233.550.000.000 per i CCT 1° agosto 1983, a 36 mesi;

di L. 393.450.000.000 per i CCT 1° agosto 1983, a 60 mesi;

di L. 21.045.000.000 per i CCT « ENI » 1° agosto 1983, a 60 mesi;

di L. 1.830.000.000 per i CCT « EFIM » 1° agosto 1983, a 60 mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

(263)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 37.458.547.500 a favore della regione Puglia, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata, fra l'altro, impegnata a favore della regione Puglia la somma di L. 1.971.502.500;

Vista la dichiarazione n. 20/11022 del 22 novembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Puglia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 37.458.547.500, relativa al II programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura, ed esaurisce i fondi 1980 ancora disponibili a favore della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Puglia è impegnata la somma di L. 37.458.547.500, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 109

(143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in San Diego

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1984 la sig.ra Paola Desii, vice console onorario in San Diego (California), con circoscrizione comprendente le Contee di San Diego e di Imperial Valley, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile effettuate da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione di tutti gli atti e documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e alla vidimazione di quelli stranieri;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) ricezione e trasmissione di tutti gli atti e documenti relativi ad eventuali naufragi o sinistri aerei in cui siano coinvolti cittadini italiani.

(208)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Banco di Napoli

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1983 è stato modificato l'art. 60 dello statuto del Banco di Napoli.

(211)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1721,250	1721,250	1721,15	1721,250	1721,25	1721,25	1721,250	1721,250	1721,250	1721,25
Marco germanico	605,810	605,810	606 —	605,810	605,50	605,82	605,830	605,810	605,810	605,81
Franco francese	198,210	198,210	198 —	198,210	198,10	198,24	198,280	198,210	198,210	198,21
Fiorino olandese	539,410	539,410	540 —	539,410	539,60	539,43	539,450	539,410	539,410	539,41
Franco belga	29,720	29,720	29,74	29,720	29,73	29,61	29,715	29,720	29,720	29,72
Lira sterlina	2404,100	2404,100	2406 —	2404,100	2403,50	2404,38	2404 —	2404,100	2404,100	2404,10
Lira irlandese	1878 —	1878 —	1882 —	1878 —	1883,50	1878,50	1879 —	1878 —	1878 —	—
Corona danese	167,540	167,540	167,75	167,540	167,50	167,53	167,520	167,540	167,540	167,54
E.C.U.	1369,170	1369,170	1369,17	1369,170	1369 —	1369,17	1369,170	1369,170	1369,170	1369,17
Dollaro canadese	1375 —	1375 —	1375 —	1375 —	1375,05	1375,05	1375,100	1375 —	1375 —	1375 —
Yen giapponese	7,331	7,331	7,3265	7,331	7,32	7,33	7,331	7,331	7,331	7,33
Franco svizzero	764,390	764,390	764,10	764,390	763,45	764,44	764,500	764,390	764,390	764,39
Scellino austriaco	85,965	85,965	85,98	85,965	85,89	85,95	85,960	85,965	85,965	85,95
Corona norvegese	216,680	216,680	216,75	216,680	216,60	216,68	216,680	216,680	216,680	216,68
Corona svedese	208,670	208,670	208,75	208,670	208,50	208,71	208,550	208,670	208,670	208,67
FIM	287,600	287,600	287,50	287,600	287,55	287,55	287,500	287,600	287,600	—
Escudo portoghese	12,450	12,450	12,50	12,450	12,51	12,47	12,500	12,450	12,450	12,45
Peseta spagnola	10,633	10,633	10,6550	10,633	10,62	10,63	10,635	10,633	10,633	10,63

Media dei titoli del 12 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,150
» 6% » » 1970-85	91,250
» 6% » » 1971-86	86,250
» 6% » » 1972-87	80,150
» 9% » » 1975-90	80,050
» 9% » » 1976-91	78,500
» 10% » » 1977-92	78,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	80,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	98,950
» » » 1-6-1981/86 16%	99,450
» » » 1-8-1982/84 19%	100,550
» » » Ind. 1-3-1981/84	99,950
» » » » 1-4-1981/84	100,300
» » » » 1-6-1981/84	100,175
» » » » 1-3-1982/84	100 —
» » » » 1-5-1982/84	100,175
» » » » 1-6-1982/84	100 —
» » » » 1-7-1982/84	100,250
» » » » 1-8-1982/84	100,050
» » » » 1-9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	100 —
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1-1-1983/85	100,100
» » » » 1-2-1983/85	99,900
» » » » 1-3-1983/85	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-4-1983/85	99,800
» » » » 1-5-1983/85	99,925
» » » » 1-6-1983/85	99,950
» » » » 1-1-1982/86	100,800
» » » » 1-3-1982/86	100,250
» » » » 1-5-1982/86	100,350
» » » » 1-6-1982/86	100,150
» » » » 1-7-1982/86	100,450
» » » » 1-8-1982/86	100,150
» » » » 1-9-1982/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,025
» » » » 1-1-1983/87	100,025
» » » » 1-2-1983/87	100 —
» » » » 1-3-1983/87	99,925
» » » » 1-4-1983/87	99,825
» » » » 1-5-1983/87	99,800
» » » » 1-6-1983/87	99,850
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-4-1984	99,175
» » » 18% 1-4-1984	100,125
» » » 12% 1-10-1984	97,575
» » » 18% 1-1-1985	101,175
» » » 17% 1-5-1985	100,400
» » » 17% 1-7-1985	100,500
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	107,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1721,250
Marco germanico	605,820
Franco francese	198,245
Fiorino olandese	539,430
Franco belga	29,717
Lira sterlina	2404,050
Lira irlandese	1878,500
Corona danese	167,530
E.C.U.	1369,170
Dollaro canadese	1375,050
Yen giapponese	7,531
Franco svizzero	764,445
Scellino austriaco	85,985
Corona norvegese	216,680
Corona svedese	208,610
FIM	287,550
Escudo portoghese	12,475
Peseta spagnola	10,634

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 13 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1717 —	1717 —	1716,90	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —
Marco germanico	605,830	605,830	606 —	605,830	605,95	605,80	605,800	605,830	605,830	605,82
Franco francese	198,050	198,050	197,80	198,050	198,10	198,10	198,140	198,050	198,050	198,05
Fiorino olandese	539,440	539,440	539,40	539,440	539,50	539,48	539,530	539,440	539,440	539,45
Franco belga	29,715	29,715	29,69	29,715	29,71	29,70	29,700	29,715	29,715	29,71
Lira sterlina	2403,500	2403,500	2404 —	2403,500	2405,10	2403,60	2403,700	2403,500	2403,500	2403,50
Lira irlandese	1878,700	1878,700	1880 —	1878,700	1880,10	1879,10	1879,500	1878,700	1878,700	—
Corona danese	167,530	167,530	167,30	167,530	167,40	167,53	167,530	167,530	167,530	167,53
E.C.U.	1368,940	1368,940	1368,94	1368,940	1368,85	1368,94	1368,940	1368,940	1368,940	1368,94
Dollaro canadese	1373 —	1373 —	1375 —	1373 —	1373,85	1373 —	1373 —	1373 —	1373 —	1373 —
Yen giapponese	7,320	7,320	7,32	7,320	7,32	7,32	7,321	7,320	7,320	7,32
Franco svizzero	764,650	764,650	764,70	764,650	764,80	764,92	765,200	764,650	764,650	764,65
Scellino austriaco	85,935	85,935	85,98	85,935	85,98	85,94	85,960	85,935	85,935	85,94
Corona norvegese	216,400	216,400	216,50	216,400	216,80	216,42	216,450	216,400	216,400	216,40
Corona svedese	208,380	208,380	208,50	208,380	208,40	208,39	208,400	208,380	208,380	208,38
FIM	287,280	287,280	287,50	287,280	287,25	287 —	286,750	287,280	287,280	—
Escudo portoghese	12,490	12,490	12,50	12,490	12,49	12,44	12,400	12,490	12,490	12,49
Peseta spagnola	10,630	10,630	10,6450	10,630	10,63	10,63	10,630	10,630	10,630	10,63

Media dei titoli del 13 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,400
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	86,250
» 6 % » » 1972-87	80,150
» 9 % » » 1975-90	80,050
» 9 % » » 1976-91	78,600
» 10 % » » 1977-92	78,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,350
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	100,125
» » » » 1- 7-1982/84	100,175
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,925
» » » » 1-11-1982/84	99,995
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	99,900
» » » » 1- 3-1983/85	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,725
» » » » 1- 5-1983/85	99,900
» » » » 1- 6-1983/85	99,925
» » » » 1- 1-1982/86	100,600
» » » » 1- 3-1982/86	100,275
» » » » 1- 5-1982/86	100,350
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100,050
» » » » 1- 3-1983/87	99,975
» » » » 1- 4-1983/87	99,850
» » » » 1- 5-1983/87	99,975
» » » » 1- 6-1983/87	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100,100
» » » 12 % 1-10-1984	97,575
» » » 18 % 1- 1-1985	101,100
» » » 17 % 1- 5-1985	100,250
» » » 17 % 1- 7-1985	100,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1717 —
Marco germanico	605,815
Franco francese	198,095
Fiorino olandese	539,485
Franco belga	29,707
Lira sterlina	2403,600
Lira irlandese	1879,100
Corona danese	167,530
E.C.U.	1368,940
Dollaro canadese	1373 —
Yen giapponese	7,320
Franco svizzero	764,925
Scellino austriaco	85,947
Corona norvegese	216,425
Corona svedese	208,390
FIM	287,015
Escudo portoghese	12,445
Peseta spagnola	10,630

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° luglio 1983 al 30 settembre 1983

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Istituto biochimico Pirri S.p.a.	Milano, via De' Cristoforis n. 12	Specialità medicinali	D.M. 21-7-1983, n. 6459	Modifica ragione sociale
Bioresearch S.p.a.	Liscate (Milano)	Specialità medicinali e materie prime biologiche	D.M. 15-9-1983, n. 6470	Id.
Euderma S.r.l.	Cerasolo di Rimini (Forlì), via Rigardara numero 147/F	Specialità medicinali	D.M. 14-7-1983, n. 6472	Id.
Puropharma S.r.l.	Milano, via Correggio n. 45	Specialità medicinali	D.M. 21-7-1983, n. 6473	Id.
S.I.I.T. S.r.l. - Servizio nazionale imballaggi termosaldanti	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 26-9-1983, n. 6474	Estensione
Nuova Eurobio Vaccini S.r.l.	Maclodio (Brescia), via Molino Emili, 2	Vaccini per uso veterinario	D.M. 4-7-1983, n. 6476	Id.
Montefarmaco S.p.a. - Lafar S.r.l. - Farmaka S.r.l.	Milano, via Noto n. 7 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 4-7-1983, n. 6477	Trasferimento autorizzazione
Montefarmaco S.p.a. - Lafar S.r.l. - Farmaka S.r.l.	Pero (Milano), via G. Galilei n. 7 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 4-7-1983, n. 6478	Id.
Pietro Isnardi & C. S.p.a. - Laboratorio farmaceutico calmante Fort S.r.l. - Max S.r.l., Eufarma S.r.l.	Imperia, via XXV Aprile, 69 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 15-7-1983, n. 6483	Id.
Sinax S.p.a. - Fidia S.p.a.	Abano Terme (Padova), via Guazzi, 10 (officina comune)	Specialità medicinali in fiale iniettabili	D.M. 15-7-1983, n. 6484	Id.
Ausonia farmaceutici S.r.l. - Janus S.r.l. - Zanardi farmaceutici S.r.l.	Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 29-7-1983, n. 6486	Id.
Zambon chimica S.p.a.	Almisano di Lonigo (Vicenza)	Specialità medicinali	D.M. 26-9-1983, n. 6490	Id.
Farmitalia-C. Erba S.p.a. - Vetem S.p.a.	Ascoli Piceno - località Marino del Tronto (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 15-9-1983, n. 6491	Id.
Zambon farmaceutici S.p.a. - Simes S.p.a.	Vicenza, viale della Chimica (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 26-9-1983, n. 6498	Id.
Aandersen Farmaceutisk Institut S.r.l.	Aprilia (Latina), via Pontina n. 82	Specialità medicinali	D.M. 30-9-1983, n. 6499	Id.

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto
Laboratorio farmaceutico Monaci Vallombrosiani della S. Trinità	Firenze, via Parione n. 5	Specialità medicinali	D.M. 4-7-1983, n. 6451
Eufarma S.r.l.	Firenze, via delle Panche n. 44	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 15-7-1983, n. 6481
Max S.r.l.	Torino, via Balme n. 1	Specialità medicinali	D.M. 15-7-1983, n. 6482
Pietro Isnardi & C. S.p.a.	Imperia, via XXV Aprile, 69/r	Specialità medicinali	D.M. 15-7-1983, n. 6484
Ausonia farmaceutici S.r.l.	Pomezia (Roma), via Laurentina km. 24,730	Specialità medicinali	D.M. 29-7-1983, n. 6489
Zanardi farmaceutico S.r.l.	Bologna, via della Villa, 17/19	Specialità medicinali	D.M. 29-7-1983, n. 6487
Janus S.r.l.	Paternò di Avezzano (L'Aquila)	Specialità medicinali	D.M. 29-7-1983, n. 6488
Ist. farmochimico Nativelle S.p.a.	Milano, via P. Filargo n. 34	Specialità medicinali	D.M. 23-9-1983, n. 6493

(78)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Val di Sieve » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Val di Sieve ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

La zona di produzione delle uve coincide con i confini gia fissati per la zona del Chianti Rufina con decreto ministeriale 31 luglio 1932 e l'ampliamento avvenuto nel 1967.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Val di Sieve », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Bianco »;
« Rosso ».

(155)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Circeo » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Circeo ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessan'a giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

L'area delimitata ha inizio dall'idrovora di Capoportiere, si prolunga sulla via del Mare fino al ponte di incrocio con la via Mediana e quindi verso Terracina, lungo la predetta strada, arriva all'incrocio del ponte sulla strada Latina-Fogliano. Da qui seguendo verso Latina raggiunge la via delle Rose fino all'incrocio della strada consorziale Latina-S. Michele, lungo la quale poi, verso sud-est, raggiunge il canale Sisto, costeggiando il quale si prolunga fino al ponte della Crocetta. Dal quale poi continua verso sud, lungo la migliara 58, attraversa la strada Mediana, terminando all'incrocio sulla via Litoranea e proseguendo poi verso sud-est, lungo la stessa via Litoranea, raggiunge la cantoniera Mezzomonte, e quindi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo ove termina il limite del comprensorio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Circeo », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Trebbiano »;
« Bianco »;
« Rosato »;
« Rosso ».

(156)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Maremma Toscana » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Maremma Toscana ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

L'unità geografica corrisponde a tutto il territorio della provincia di Grosseto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Maremma Toscana », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Bianco »;
« Rosso ».

(157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 le elezioni per le nomine dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, già indette per il 19 e 20 novembre e rinviate al 15 e 16 gennaio 1984, sono state ulteriormente differite al 20 e 21 maggio 1984. Restano confermate le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali determinate con decreto ministeriale 18 luglio 1983, e successive modificazioni.

(160)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pontedera, Sommacampagna e Taranto

Con decreto interministeriale 29 novembre 1983, n. 178, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota immobiliare facente parte dell'aeroporto di Pontedera (Pisa), riportata nel catasto del comune censuario di Pontedera alla partita 1199, foglio 22, particelle 95 e 96, per una superficie totale di Ha 0.08.40.

Con decreto interministeriale 29 novembre 1983, n. 179, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del tratto di strada denominato « Del Terminon » sito in Sommacampagna (Verona) e riportato in catasto del medesimo comune di Sommacampagna al foglio VIII, mappale 37-sub H, della superficie di Ha 0.06.08.

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1983, n. 180, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della aliquota dell'immobile facente parte del comprensorio « ex Batteria Rota » sito in Taranto e riportato nel catasto del medesimo comune al foglio di mappa 296, particella « A » della superficie di mq 40.

(209)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Finanziamento degli interventi a favore delle nuove Università statali istituite nel Mezzogiorno

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha approvato la seguente ripartizione della somma di 20 miliardi di lire accantonata con precedente delibera del 3 agosto 1977:

	(In milioni)
Università della Basilicata .	4.377
Università di Cassino	3.043
Università di Reggio Calabria .	4.776
Università del Molise	2.852
Università di L'Aquila .	2.476
Università di Chieti	2.476
	20.000

La programmazione degli interventi da realizzare con i fondi assegnati sarà effettuata da ciascuna Università d'intesa con le rispettive regioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà all'esecuzione della delibera.

(184)

Finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha stabilito che il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero, da inserire, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, per gli interventi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge, è pari a 240 miliardi di lire.

(148)

Provvedimenti concernenti la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha integrato l'allegato *E* alla delibera del 29 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1982, n. 247, alla voce «interventi edilizia scolastica comunale», per quanto attiene l'individuazione dei comuni del cratere destinatari della somma di 7 miliardi di lire assegnata a tale titolo, come di seguito:

	Milioni di lire
Provincia di Avellino.	
Amministrazione provinciale di Avellino - completamento dei lavori di S. Angelo dei Lombardi	1.750
Comune di Calabritto .	100
Comune di Calitri .	500
Comune di Caposele	400
Comune di Morra de Sanctis	250
Comune di S. Mango sul Calore	600
Comune di Senerchia .	400
Comune di Teora .	250
Comune di Torella dei Lombardi	250
Totale provinciale .	4.500
Provincia di Salerno.	
Comune di Castelnuovo di Conza	400
Comune di Colliano	500
Comune di Laviano	450
Comune di Romagnano al Monte	150
Comune di Salvitelle	500
Comune di S. Gregorio Magno	500
Totale provinciale .	2.500
Totale regionale	7.000

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha apportato modifiche all'allegato della delibera del 22 dicembre 1982, pubblicata in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983, relativo al Ministero dei lavori pubblici, limitatamente alle seguenti voci:

Campania.	
Uffici distaccati in Avellino e Salerno (articolo 5-*novies* del decreto-legge n. 333/81 convertito in legge n. 456/81)	L. 2.000 milioni
Convenzioni provveditorati alle opere pubbliche	» 1.000 milioni
Basilicata.	
Convenzioni provveditorati alle opere pubbliche	L. 300 milioni
	L. 3.300 milioni

Le medesime voci vengono così sostituite:

E' assegnata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 3.300 milioni a fronte delle esigenze derivanti, per gli anni 1983 e 1984:

per il funzionamento degli uffici distaccati di Avellino e Salerno per una spesa di lire 300 milioni;

per convenzioni con liberi professionisti ex art. 17 della legge n. 219/81 e assunzione personale a contratto ex art. 6 del decreto-legge n. 57/82 convertito in legge n. 187/82 da destinare anche agli uffici distaccati in Avellino e Salerno (art. 5-*undicies* del decreto-legge n. 333/81 convertito in legge n. 456/81) per una spesa di lire 3.000 milioni.

L'assegnazione per l'anno 1983 viene fissata in lire 1.130 milioni.

(149)

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha assegnato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per far fronte, fino al 31 ottobre 1983, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani già impegnati nell'ambito dei progetti arti, archivi, biblioteche, la somma di L. 4.726.291.000, alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 526/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha assegnato al Ministero di grazia e giustizia, per far fronte, fino al 31 ottobre 1983, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni dei giovani già impegnati nell'ambito del progetto «istituti di prevenzione» la somma di L. 600.000.000, alla cui copertura si provvederà con ricorso alle disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 526/82.

(150)

Provvedimenti concernenti l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha assegnato alla regione Marche la somma di lire 3 miliardi, per l'anno 1983, per la finalità di cui alla legge n. 261/76.

Alla relativa erogazione provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha assegnato la somma di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1983, alla regione Marche, per le finalità di cui alla legge n. 734/72.

Alla relativa erogazione provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(151)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 2 gennaio 1984, n. 2.

Controlli sulle unità sanitarie locali.

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori regionali alla sanità
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano
Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai signori prefetti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
Al Ministero dell'interno - Gabinetto

1. PREMESSA

In correlazione agli indirizzi di politica governativa, intesi ad ottenere la massima funzionalità della spesa sanitaria, si ritiene di dover richiamare la cortese attenzione delle S.S.L.L. su alcuni degli aspetti più rilevanti del vigente assetto dei controlli sulle unità sanitarie locali.

Va premesso che, essendo l'unità sanitaria locale, a norma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una struttura operativa dei comuni singoli o associati, la disciplina del controllo sulla stessa è, in linea di massima, parallela a quella prevista per gli enti locali territoriali.

Infatti, l'art. 49, primo comma, della stessa legge n. 833, come sostituito dall'art. 13, comma quarto, della legge 26 aprile 1982, n. 181, coerentemente al sistema dei controlli sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali, definito con l'attuazione dell'ordinamento regionale (legge 10 febbraio 1953, n. 62, articoli 55 e seguenti) demanda all'organo regionale il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali; il comma terzo di detto art. 49 stabilisce poi che « le modificazioni apportate, in sede di riordino delle autonomie locali, alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province si intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali ».

Dal rinvio dinamico operato alle emanande modifiche in sede di riordino delle autonomie locali, si desume l'implicita volontà del legislatore di confermare, nei confronti delle unità sanitarie locali, l'applicazione, nelle more di detto riordinamento, della vigente disciplina dei controlli sui comuni.

Ciò premesso, si evidenzia quanto segue in ordine ai controlli sugli atti e ai controlli sulla gestione.

2. CONTROLLI SUGLI ATTI

2.1 - *Linee generali.*

Come è noto, l'art. 13, quarto comma, della richiamata legge n. 181 del 1982 ha modificato l'art. 49 della legge di riforma sanitaria nel senso che il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali viene esercitato, anziché dalle sedi decentrate del comitato regionale di controllo ex art. 56 della legge n. 62 del 1953, dalla sede centrale dello stesso comitato ex art. 55 della stessa legge, integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Con la suesposta modifica dell'art. 49 della legge di riforma, il legislatore ha inteso, da un lato, eliminare la difformità di giudizi derivante dalla molteplicità dei controlli nel territorio regionale, e, dall'altro, rendere più incisivo il sindacato sugli atti con l'apporto del rappresentante del Ministero del tesoro.

Sempre in base al richiamato art. 13 della legge n. 181 del 1982, gli atti delle unità sanitarie locali « non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

Si ritiene opportuno precisare che non è sostenibile la tesi, avanzata da qualche unità sanitaria locale, che la disposizione citata prefigurerebbe l'impossibilità dell'apposizione, sugli atti, della clausola di immediata esecutività e, in una con questa, la nullità di diritto degli atti medesimi, nel solo caso che la relativa spesa non trovi idonea copertura.

Infatti, tale norma va interpretata nel senso che essa contiene due distinte disposizioni: il divieto, di carattere generale, di apposizione della clausola di cui sopra, e la nullità di diritto limitatamente agli atti privi di copertura finanziaria. In altri termini, gli atti delle unità sanitarie locali non possono, comunque, essere dichiarati immediatamente esecutivi e gli atti medesimi, inoltre, sono nulli di diritto se privi della copertura della spesa relativa.

Invero, le preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno indotto il legislatore, al di là di preoccupazioni circa eventuali risvolti negativi sulla correntezza della gestione, a scongiurare il pericolo che, con il ricorso alla clausola di immediata esecutività degli atti, si potesse in pratica pregiudicare la efficacia sostanziale dei controlli.

2.2 - *I controlli di merito.*

I poteri del comitato regionale di controllo non sono sempre limitati ai soli profili di legittimità, ma si estendono, in casi determinati, al merito degli atti.

Va rilevato, invero, a tale proposito, che l'avere il primo comma dell'art. 49 della legge di riforma richiamato gli articoli 59 e seguenti della legge n. 62 del 1953, comporta l'applicabilità dell'art. 60 di quest'ultima legge agli atti delle unità sanitarie locali.

E poiché detto art. 60 dispone che sono sottoposti al controllo di merito, di cui al secondo comma dell'art. 130 della Costituzione, tutte le deliberazioni degli enti locali territoriali per le quali era prescritta l'approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, allo stesso tipo di controllo devono essere sottoposte tutte le deliberazioni delle unità sanitarie locali, corrispondenti, per il contenuto, a quelle comunali già assoggettate al controllo medesimo.

2.3 - *I controlli contabili.*

L'art. 50 della legge di riforma configura, a carico delle U.S.L., le seguenti forme di verifiche contabili: *a*) i competenti organi dei comuni singoli o associati o delle comunità montane curano l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente ai sindaci o ai presidenti delle comunità montane competenti; *b*) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, in modo che sia agevolato il controllo globale della gestione stessa; *c*) le U.S.L. devono fornire alle regioni rendiconti trimestrali entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di scadenza del trimestre, in cui deve essere dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa, nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine massimo di dilazione di novanta giorni, non sono stati effettuati pagamenti per forniture; *d*) ove dalla comunicazione effettuata a seguito delle verifiche periodiche oppure dalla rendicontazione trimestrale risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, o le comunità montane sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.

Tali meccanismi fanno leva sulla concomitanza dei controlli rispetto alla gestione, per la tempestiva adozione delle misure di riequilibrio finanziario. E' quindi dalla doverosa puntualità con cui i vari centri decisionali devono curare gli adempimenti di competenza che dipende la effettiva operatività dei meccanismi stessi.

2.4 - *Controlli sostitutivi sugli atti.*

L'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha demandato alle regioni il compito di garantire il rispetto, da parte delle unità sanitarie locali, degli obblighi di puntuale rendicontazione finanziaria e contabile.

Ed invero l'art. 50 della legge di riforma, nel sancire l'obbligo per le unità sanitarie locali di fornire rendiconti trimestrali, non aveva previsto alcun rimedio in caso di inosservanza. Non potendosi tollerare che l'eventuale inerzia delle unità sanitarie locali ponga in crisi l'intero sistema di rendicontazione, paralizzando il livello di competenza regionale e quello di competenza statale, l'art. 10 sopracitato fa obbligo alle regioni di intervenire in via sostitutiva, provvedendo direttamente all'acquisizione dei rendiconti stessi.

Le regioni sono state altresì obbligate dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 181 del 1982, a sostituirsi ai comuni singoli o associati e alle comunità montane, nel caso che questi non adottino, nei termini prescritti, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale.

Inoltre, l'art. 5, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, ai fini del contenimento della spesa sanitaria e della razionalizzazione del sistema, disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti e non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dalla pianificazione sanitaria.

Infine, l'art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ha generalizzato i poteri surrogatori delle regioni estendendoli a tutti i casi in cui le unità sanitarie locali siano inerti o ritardino la cura di qualsiasi adempimento imposto da atti normativi oppure da disposizioni regionali derivanti da atti governativi di indirizzo e di coordinamento. Sull'argomento si richiamano le precisazioni già diramate con la circolare n. 100/113524/31.13.463 del 17 settembre 1983, punto 1.3. Si fa presente, inoltre, la necessità che i commissari di Governo segnalino tempestivamente le situazioni in cui, alla stregua dell'ultima parte del comma in esame, si rende necessario l'intervento sostitutivo del Ministro della sanità.

Per ultimo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 28 della legge finanziaria 1984, per cui, dallo stesso anno, verificandosi il duplice presupposto che il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e che non siano previste adeguate misure per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo stesso, la regione, decorso inutilmente il termine previamente assegnato, esercita attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ove non debba attivare lo scioglimento del comitato di gestione (a quest'ultimo proposito, vedi paragrafo 3.3).

3. I CONTROLLI SULLA GESTIONE

3.1 - *Le verifiche di efficienza.*

Gli ultimi due commi dell'art. 49 della legge di riforma hanno previsto un meccanismo idoneo ad assicurare, periodicamente, la verifica dei risultati e l'accertamento delle esigenze.

Una relazione relativa alle singole unità sanitarie locali viene predisposta dal comitato di gestione ed è approvata dall'assemblea in allegato al bilancio.

Sulla base del complesso delle relazioni delle unità sanitarie locali, il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una rela-

zione, di sintesi sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il Servizio sanitario nazionale. Tale relazione viene, a sua volta, trasmessa ai Ministri competenti, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.

In questo modo la legge di riforma ha inteso garantire il raccordo dei procedimenti decisionali dei tre livelli (unità sanitarie locali, regione, Stato) in cui si articola il Servizio sanitario nazionale, nel senso che il dato dell'esperienza maturata in sede locale viene posto a base della programmazione e della conseguente ripartizione dei mezzi finanziari.

Per il funzionamento del sistema è assolutamente necessaria, però, la massima tempestività da parte dei vari livelli decisionali nella cura degli adempimenti di rispettiva competenza. A tale proposito si fa presente che le regioni, ove se ne presentino i presupposti, sono tenute ad avvalersi dei poteri di intervento sostitutivo previsti dal più sopra richiamato art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

3.2 - *I controlli ispettivi.*

L'art. 13, primo comma, della legge n. 181 del 1982, ha imposto alle regioni di avvalersi di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, per verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento della gestione delle unità sanitarie locali.

Poiché i controlli ispettivi costituiscono uno strumento indispensabile per rilevare tempestivamente eventuali irregolarità o disfunzioni nella gestione delle unità sanitarie locali, è necessario che le regioni provvedano a predisporre a tale scopo efficienti servizi, dotandoli adeguatamente di personale qualificato per le specifiche funzioni.

3.3 - *I controlli sostitutivi sugli organi.*

Come più sopra precisato, il terzo comma dell'art. 49 della legge di riforma, modificato dall'art. 13 della legge 23 aprile 1982, n. 181, ha esteso, nei confronti degli organi delle unità sanitarie locali, la vigente disciplina dei controlli sugli organi dei comuni.

Per quanto concerne la competenza all'esercizio dei controlli sostitutivi sugli organi, va considerato che, essendo le unità sanitarie locali strutture dei comuni singoli o associati, non può disconoscersi che spetti in primo luogo ai competenti organi dei comuni singoli o associati o delle comunità montane assicurare la continuità di governo delle stesse (in tal senso risulta già disciplinata la materia da alcune leggi regionali).

In tutte le ipotesi in cui manchi l'intervento sostitutivo in funzione organizzativa delle competenti autorità comunali, viene in rilievo la norma di cui al quinto comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, secondo la quale il prefetto invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali (e istituzionali) per reggerle, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare.

Detta norma, per quanto concerne i poteri di nomina di commissari, laddove gli ordinari organi di amministrazione siano impossibilitati a funzionare, deve ritenersi tuttora vigente anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che, come è noto, ha deferito ai comitati regionali di controllo i poteri di controllo sostitutivo già spettanti al prefetto (e alla giunta provinciale amministrativa).

La Corte costituzionale, infatti, con la decisione del 21-28 novembre 1972, n. 164, ha chiarito che quest'ultima disposizione ha attribuito alle regioni (di cui sono organi i comitati regionali di controllo) il potere di controllo sostitutivo su singoli atti, già spettante ai prefetti, e non già il potere di surroga degli organi di amministrazione del comune incapaci di funzionare. E ciò nella considerazione che la Costituzione ha mantenuto agli enti locali territoriali la figura di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale devono pertanto rimanere riservate interamente la loro disciplina organizzativa e funzionale ed il potere di surroga degli organi che è espressione di un potere politico di sovranità.

I surriferiti principi giurisprudenziali si applicano, nelle ipotesi anzidette, anche alle unità sanitarie locali, atteso che le medesime si configurano quali strutture operative dei comuni singoli o associati.

In tali ipotesi, i prefetti devono perciò ritenersi competenti alla nomina di commissari per la provvisoria gestione delle unità sanitarie locali.

Nelle ipotesi anzidette sono, inoltre, applicabili da parte degli organi dello Stato, nei confronti del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea delle unità sanitarie locali, le disposizioni in base alle quali si determinano la rimozione (articoli 149 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915) e sospensione (art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915; art. 270 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, modificato con legge 1° giugno 1977, n. 286; art. 105 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839) del sindaco, la sospensione del consiglio comunale (art. 105 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839) e lo scioglimento dello stesso organo (articoli 149 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915; art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934).

In coerenza con i suesposti principi, l'art. 28 della legge finanziaria 1984 ha disposto che, qualora, a decorrere dallo stesso anno, il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione, attesa la necessità dello scioglimento del comitato di gestione in riferimento a precedenti inadempienze del medesimo, provvede, con deliberazione motivata, a farne richiesta al commissario del Governo.

Ciò premesso, alla luce della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 833/1978 ed allo scopo di perseguire l'eliminazione delle gravi disfunzioni che ostacolano il perseguimento degli obiettivi della riforma sanitaria, si prega di voler segnalare, anche a seguito degli accertamenti eseguiti dai servizi ispettivi, i casi in cui sia necessario, alla stregua delle disposizioni e dei princìpi più sopra richiamati, l'intervento surrogatorio da parte degli organi dello Stato.

Il Ministro: DEGAN

(248)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 11 del 1983 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 14 gennaio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1983, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 87, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1982.

(250)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a due posti di ispettore (equiparato a consigliere) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 11 del 1983 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 14 gennaio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1983, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 348, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a due posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1982.

(251)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 22 aprile 1983: « Sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1983 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 167 del 20 giugno 1983).

Nell'allegato 3 al decreto citato in epigrafe, nell'elenco di argomenti per le prove di esame per la disciplina « Pneumologia », il n. 31 cui corrisponde l'argomento « la risposta del polmone alle polveri inerti e agli irritanti atmosferici » si legga « 31-*bis* »; nello stesso allegato 3 sopracitato, nell'elenco di argomenti per le prove di esame per il profilo professionale farmacisti, gli argomenti per la prova di cui al punto p. 1 dell'art. 11 del bando di esame sono quelli contrassegnati dal n. 45 al n. 50 e gli argomenti per la prova di cui al punto 3 del precitato art. 11 sono quelli contrassegnati dal n. 1 al n. 34.

(100)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di capo ripartizione tecnica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica (livello retributivo 10).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(258)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227